Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 7 settembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 agosto 1971, n. **690.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 32.072.147.240, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio al 1° gennaio 1970.

Per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente mutuante con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

L'onere relativo alle anticipazioni e ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo nonchè quelle che saranno emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1969, in forza dell'articolo 76 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — BOSCO — FERRARI AGGRADI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971, n. **691.**

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Carlino, Fiumicello, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, San Giorgio di Nogaro, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina, in provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 2304 dell'8 gennaio 1969 con la quale il medico provinciale di Udine richiede la revoca delle dichiarazioni di endemia malarica per l'intero territorio dei comuni di Carlino, Fiumicello (già Fiumicello di Aquileia), Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, San Giorgio di Nogaro, Terzo di Aquileia e di Villa Vicentina;

Visto il parere espresso in merito dal consiglio provinciale di sanità di Udine nella seduta del 13 dicembre 1968;

Visto il proprio decreto del 5 gennaio 1953, n. 371, con il quale venivano confermate, tra le altre, le dichiarazioni di endemia malarica dei suddetti nove comuni;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1967, n. 1390, con il quale venivano revocate le dichiarazioni per i comuni di Aquileia, Cervignano del Friuli, Latisana e Torviscosa, contenute nel precedente decreto 5 gennaio 1953, n. 371;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Carlino, Fiumicello (già Fiumicello di Aquileia), Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, San Giorgio di Nogaro, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina della provincia di Udine, contenuta nel precitato decreto presidenziale 5 gennaio 1953, n. 371, sono revocate per effetto del presente decreto e la provincia di Udine, nella sua attuale circoscrizione, non ha più zone dichiarate ad endemia malarica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 18. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n. **692.**

Modifica dell'art. 6, n. 9, dello statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, concernente il rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720;

Vista la deliberazione n. 7340 del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica in data 18 dicembre 1970, che modifica l'art. 6, n. 9, dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata l'allegata modifica dell'art. 6, n. 9, dello statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 36. — PASQUALUCCI

Modifica dello statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

Art. 6.

. . . .

n. 9) delibera gli atti generali riguardanti le modalità di assunzione e la posizione normativa ed economica del personale; ha facoltà di delegare i propri poteri relativamente ad atti applicativi del contratto collettivo agli organi centrali, compartimentali e distrettuali dell'ente.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. **693.**

Designazione della sede dell'Università statale in Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, concernente l'istituzione di una Università statale in Calabria;

Udito il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 3 luglio 1970;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La sede dell'Università statale in Calabria è stabilita nella zona di Cosenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 35. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1971, n. **694.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consigilo superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 177, relativo all'elenco delle scuole annesse alla facoltà di giurisprudenza è modificato nel senso che la « Scuola in diritto penale con annesso istituto di criminologia » muta denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in diritto penale e criminologia ».

Gli articoli 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 relativi alla scuola di diritto penale con annesso istituto di criminologia che muta denominazione in quella di scuola di specializzazione in diritto penale e criminologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in diritto penale e criminologia

Art. 178. — La scuola ha come scopo didattico lo studio approfondito e l'applicazione del diritto penale, della procedura penale e delle discipline criminologiche; e come scopo scientifico, la ricerca relativa a tali discipline.

A questi fini la scuola: *a*) tiene un corso biennale ordinario di diploma, riservato agli allievi regolarmente iscritti; *b*) svolge seminari su date materie o gruppi di materie, non riservati agli allievi di cui alla lettera *a*); *c*) tiene corsi di aggiornamento riservati a magistrati e funzionari della pubblica amministrazione; *d*) dirige e svolge ricerche sia in nome proprio che per conto di altri enti.

La scuola funziona anche come seminario di esercitazioni pratiche di diritto penale, procedura penale e criminologia per gli studenti della facoltà di giurisprudenza iscritti ai corsi ufficiali di diritto penale, procedura penale e criminologia; e rilascia in tal senso un attestato di frequenza.

La scuola svolge le sue attività nel quadro dell'istituto di diritto penale, che ne è la sede; e si collega, quando sia necessario per meglio raggiungere i suoi scopi, con la Association internationale de droit pénal, sezione italiana; con la Società internazionale di criminologia; con la sezione di studi penitenziari del Ministero di grazia e giustizia e con la scuola di specializzazione in criminologia clinica, aventi sede in Roma, o con qualsiasi altro ente italiano o straniero la cui collaborazione sia giudicata utile.

Art. 179. — Per quanto riguarda gli organi direttivi ed il personale docente, si applicano le norme di cui all'art. 170 del titolo XVI dello statuto della Università di Roma, concernente le disposizioni generali relative alle scuole di specializzazione.

Art. 180. — Le materie del corso biennale ordinario di specializzazione sono obbligatorie ed a scelta dello allievo, secondo il seguente piano di studi:

1° *Anno*:

Gruppo giuridico:

1) *a*) Diritto penale (parte generale - corso monografico);

b) Esercitazioni di diritto penale (parte generale - corso monografico);

2) *a*) Diritto processuale penale (teorie generali corso monografico);

b) Esercitazioni di diritto processuale penale (teorie generali - corso monografico);

3) Diritto costituzionale penale;

4) Diritto penitenziario;

5) Una materia a scelta nel gruppo giuridico.

Gruppo criminologico:

1) Criminologia generale;

2) Psicopatologia criminale;

3) Psicologia giudiziaria;

4) Statistica criminale metodologica;

5) Criminalistica;

6) Una materia a scelta nel gruppo criminologico.

2° *Anno*:

Gruppo giuridico:

1) *a*) Diritto penale (parte speciale - corso monografico);

b) Esercitazioni di diritto penale (parte speciale - corso monografico);

2) *a*) Diritto processuale penale (parte speciale - corso monografico);

b) Esercitazioni di diritto processuale penale (parte speciale - corso monografico);

3) Diritto e procedura penale minorile;

4) Diritto di polizia;

5) Sociologia giuridica penale;

6) Una materia a scelta nel gruppo giuridico.

Gruppo criminologico:

1) Criminologia applicata al diritto penale;

2) Criminologia applicata alla prevenzione ed al controllo della criminalità;

3) Scienza e tecnica penitenziaria;

4) Medicina legale;

5) Una materia scelta nel gruppo criminologico.

Le materie sulle quali può cadere la scelta degli iscritti sono le seguenti:

Gruppo giuridico:

1) Diritto penale tributario;

2) Diritto penale industriale e commerciale;

3) Diritto e procedura penale militare;

4) Diritto e procedura penale della navigazione;

5) Diritto penale straniero e comparato;

6) Diritto internazionale penale;

7) Diritto penale romano;

8) Diritto penale canonico;

9) Storia del diritto penale;

10) Filosofia del diritto penale.

Gruppo criminologico:

1) Antropologia criminale;

2) Sociologia criminale;

3) Psicologia criminale;

4) Criminologia clinica;

5) Tecniche della ricerca criminologica;

6) Principi e tecniche di trattamento penitenziario;

7) Criminologia storica.

Gli insegnamenti ordinari possono essere integrati da conferenze o lezioni tenute da specialisti italiani e stranieri.

Gli insegnamenti possono essere trimestrali, semestrali ed annuali. Alla fine di ogni anno accademico, nel coordinare i programmi di insegnamento per l'anno successivo, il consiglio direttivo stabilirà il numero di ore assegnato ad ogni materia.

All'atto della domanda di iscrizione al relativo anno di corso, l'allievo dovrà indicare alla segreteria della scuola quali materie non obbligatorie intende includere nel suo piano di studi annuale. L'indicazione è vincolante. Il direttore della scuola, previo il parere del consiglio direttivo, potrà non attivare il corso per le materie che non siano state scelte da un numero di allievi tale da giustificarne l'insegnamento.

Art. 181. — Il corso ordinario di diploma è della durata di due anni ed abilita al conseguimento del « Diploma di specializzazione in diritto penale e criminologia ».

Al corso ordinario di diploma possono iscriversi i laureati della facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche e sociali di qualsiasi università italiana o straniera. Su proposta del direttore, il consiglio direttivo della scuola può autorizzare l'iscrizione dei laureati nella facoltà di medicina e chirurgia od in qualsiasi altra facoltà di una università italiana o straniera, il cui piano di studi, a giudizio insindacabile del consiglio direttivo, abbia affinità con le materie insegnate nella scuola. In tal caso l'iscritto, per essere ammesso a frequentare la scuola, deve superare un esame integrativo interno di diritto e procedura penale.

Ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i corsi ordinari della scuola possono essere considerati equivalenti, ai fini della pratica forense, ad un anno di frequenza nello studio di un procuratore legale.

Art. 182. — Gli esami di profitto sono tenuti ogni anno, per singole materie e vi possono essere ammessi solamente gli iscritti che abbiano ottenuto l'attestato di frequenza ai corsi, rilasciato dal direttore della scuola.

Gli esami del secondo anno di corso possono essere sostenuti solo dopo aver superato tutti gli esami del primo anno del corrispondente gruppo.

Art. 183. — L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale in una delle materie oggetto di insegnamento; il tema, concordato col docente, dovrà essere presentato al direttore della scuola per l'approvazione, nei termini stabiliti.

Art. 184. — I voti agli esami di profitto sono attribuiti in trentesimi; a quello di diploma, in settantesimi. Per l'esame di diploma il consigilo direttivo della scuola, su proposta del direttore, può concedere alla dissertazione che abbia ottenuto il massimo dei voti e la lode, la qualifica di « meritevole di stampa ».

Art. 185. — Per l'inizio, lo svolgimento e la fine dei corsi ordinari la scuola si uniforma in linea di massima al calendario della facoltà di giurisprudenza.

Gli esami di profitto e di diploma hanno luogo in tre sessioni: estiva, autunnale ed invernale.

Art. 186. — Per i seminari ed i corsi di aggiornamento di cui all'art. 178, saranno di volta in volta stabilite e rese note le materie, le modalità di iscrizione, di frequenza e di esame finale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 7. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **695.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 57: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Antropologia criminale;
Medicina sociale;
Igiene mentale;
Radiobiologia;
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
Chirurgia sperimentale;
Oncologia sperimentale;
Chimica e microscopia clinica;
Biologia molecolare;
Biometria e statistica medica;
Fisiopatologia cardiocircolatoria;
Nefrologia medica;
Tossicologia;

Clinica delle malattie tropicali e subtropicali;
Reumatologia;
Ematologia;
Endocrinologia e medicina costituzionale;
Clinica chirurgica pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 38. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **696**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 10: dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è soppresso quello di « Diritto coloniale ».

Art. 23: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Psicologia sperimentale;
Fisiopatologia della riproduzione umana;
Neurofisiologia clinica.

L'art. 90, relativo al corso di perfezionamento in « Diritto coloniale », annesso alla facoltà di giurisprudenza, è soppresso, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 40. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **697**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 172: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

Istituzioni di matematica;
Idrologia chimica;
Analisi chimico-tossicologica;
Farmacotecnica galenica;
Microbiologia farmaceutica;
Saggi e dosaggi farmacologici;
Fitofarmacia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 41. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1971, n. **698.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria di Passavia, in Bisceglie.

N. 698. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trani-Nazareth in data 25 marzo 1969, integrato con dichiarazioni del 1° e 18 giugno 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria di Passavia, in Bisceglie (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 23. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1971, n. **699.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Goretti, nel comune di Palermo.

N. 699. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo in data 15 settembre 1969, integrato con dichiarazioni 1° novembre 1969 e 5 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Goretti, in borgata Guarnaschelli del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 20. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1971, n. **700.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Piazza Armerina.

N. 700. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 13 maggio 1969, integrato con dichiarazioni del 18 successivo, 6 marzo e 9 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in villaggio Kennedy del comune di Piazza Armerina (Enna).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 19. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1971, n. **701.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Isidoro agricoltore, nel comune di Uras.

N. 701. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ales in data 3 dicembre 1968, integrato con dichiarazioni del 12 dicembre 1969 e 5 giugno 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Isidoro agricoltore, in borgo Etfas in regione « Sa Tanca » del comune di Uras (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 21. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971, n. **702.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Maria Teresa ed Alessandro Ghigi », con sede in Bologna.

N. 702. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Maria Teresa ed Alessandro Ghigi », con sede in Bologna, presso la locale Accademia delle scienze dell'istituto di detta città.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 1. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. **703.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Centro di musicologia Walter Stauffer », con sede in Cremona.

N. 703. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Centro di musicologia Walter Stauffer », con sede in Cremona.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 10. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971, n. **704.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Maria del Monte, in Caltagirone, dal canonicato arcidiaconale del capitolo della cattedrale.

N. 704. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Caltagirone in data 7 ottobre 1967, integrato con dichiarazioni del 23 gennaio e 18 novembre 1970, relativo alla separazione della parrocchia di S. Maria del Monte, in Caltagirone (Catania), dal canonicato arcidiaconale, investito della 2ª dignità, del capitolo di quella cattedrale.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 2. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1971, n. **705.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Leonardo, nel comune di Renon.

N. 705. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bolzano - Bressanone in data 30 agosto 1968, integrato con dichiarazione del 17 dicembre successivo e postilla 20 aprile 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Leonardo, in frazione Auna di Sopra del comune di Renon (Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 22. — PASQUALUCCI

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.

Rettifica del decreto ministeriale 24 agosto 1970, concernente l'elenco di comuni i cui regolamenti edilizi sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quale risulta sostituito dall'art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la deliberazione in data 17 luglio 1969, n. 61, con la quale il consorzio intercomunale milanese per l'edilizia popolare ha adottato il piano consortile delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, comprendente sessantatre comuni;

Visto il decreto ministeriale in data 24 agosto 1970, n. 890, con il quale è stata disposta l'approvazione con decreto del Ministro per i lavori pubblici dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione dei comuni di Bollate, Buccinasco, Bussero, Cernusco sul Naviglio, Muggiò, Peschiera Borromeo, Pioltello, Senago, Segrate, nel cui territorio sono previsti insediamenti di edilizia economica e popolare, in quanto i comuni stessi risultavano sprovvisti di uno strumento urbanistico approvato, mentre ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, detti insediamenti debbono essere inquadrati in un programma di fabbricazione;

Considerato che, per mero errore materiale, nell'elenco di cui sopra è stato incluso il comune di Muggiò, già provvisto di programma di fabbricazione approvato ed è stato omesso il comune di Concorezzo che ha adottato un programma di fabbricazione, anche al fine di comprendere in esso gli insediamenti di edilizia economica e popolare;

che, pertanto, occorre provvedere alla rettifica del sopraindicato decreto;

Decreta:

Il decreto ministeriale 24 agosto 1970, n. 890, è rettificato nel senso di escludere dall'elenco dei comuni i cui regolamenti edilizi sono approvati, unitamente ai relativi programmi di fabbricazione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Ministero della pubblica istruzione, il comune di Muggiò e di includere quello di Concorezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

(7946)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1971.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una serie di francobolli ordinari, dedicati a Donato Bramante.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1971, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, dedicati a Donato Bramante;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo ordinario dedicato a Donato Bramante, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco e calcografia, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 30 × 40; formato stampa: mm. 26 × 36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; colori: rosso e nero; quartino: 40 esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, è racchiusa da due sottili fili di cornice e riproduce — su un fondino formato da un tratteggio lineare finissimo — il tempietto eretto dal Bramante, nel 1502, nel chiostro di San Pietro in Montorio, in Roma. In alto, a sinistra, in caratteri chiaroscurati tondi, è stampata la parola « ITALIA »; a destra, è indicato il valore, « L. 50 ». Alla base, sotto il tempietto, è posta, su due righe, in carattere chiaroscurato lungo, la leggenda « TEMPIETTO DI BRAMANTE - A S. PIETRO IN MONTORIO ».

Il fondino, la parola « ITALIA » ed il valore « L. 50 » sono stampati in coloro rosso ed in rotocalco; il tempietto e la leggenda di base sono realizzati in colore nero ed in calcografia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1971
Registro n. 38 Poste e telec., foglio n. 300

(7972)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1971.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di una serie di francobolli commemorativi di Benvenuto Cellini nel IV centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 855, con il quale è stata fra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Benvenuto Cellini nel IV centenario della morte;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Benvenuto Cellini nel IV centenario della morte, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 24 × 40; formato stampa: mm. 20 × 36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colore: blu; quartino: 50 esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, riproduce una delle statue — il Mercurio — poste alla base del Perseo, la celebre opera del Cellini esposta nella Loggia dei Lanzi, in piazza della Signoria a Firenze. In alto è collocata, in carattere chiaroscuro, la leggenda « BENVENUTO CELLINI », con sotto, alle due estremità, le date di nascita e di morte dell'artista, « 1500 » e « 1571 ». In basso, con lo stesso tipo di carattere, ma più grande, si trovano, rispettivamente a sinistra e a destra, la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
Bosco

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1971
Registro n. 38 Poste e telec., foglio n. 299

(7971)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Rieti e Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 37 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 4 presso Canneto-Moricone-Palombara-innesto strada statale n. 5 a Tivoli », dell'estesa di km. 32+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 4 presso Canneto-Moricone-Palombara-innesto strada statale n. 5 a Tivoli », dell'estesa di km. 32+000, è classificata statale con la seguente denominazione:

Strada statale n. 636 « di Palombara ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 25 giugno 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 45

(7969)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1971.

Nomina di tre membri supplenti in seno alla commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 25198 del 1° dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 100, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trento la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge 86 reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare i supplenti per il presidente ed ognuno dei componenti;

Viste le designazioni dei rispettivi organi interessati;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Luigi Fedeli, ispettore generale del genio civile, il dott. ing. Salvatore Mattei, ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale ed il dott. ing. Pier Lorenzo Viola, libero professionista, sono nominati rispettivamente membri supplenti in seno alla commissione di cui alle premesse, per sostituire in caso di assenza o di impedimento i membri effettivi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito ai predetti funzionari un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1971
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 204

(7945)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1971.

Sostituzione del presidente supplente della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 24752 del 23 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 6, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 4322 del 17 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1971, registro n. 8, foglio n. 84, con il quale il dott. Antonio Bartoli, presidente di sezione della corte di appello di Bari è stato nominato presidente supplente della commissione stessa;

Considerato che il predetto dott. Bartoli, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico in parola, per cui si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. 1825G3381 del 28 maggio 1971, con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha designato in sostituzione del succitato funzionario, il dott. Lorenzo Semeraro, consigliere della corte di appello di Bari;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Lorenzo Semeraro, consigliere della corte di appello di Bari, è nominato presidente supplente della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Antonio Bartoli, dimissionario.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute che terrà la commissione di che trattasi, sarà attribuito al predetto funzionario un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1971
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 177

(7944)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1971.

Approvazione di modifiche al regolamento per il personale operaio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale operaio del predetto Istituto approvato con decreto 16 gennaio 1964 del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 dicembre 1947, n. 1614, che stabilisce le norme per le modifiche alle disposizioni statutarie e regolamentari;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 1078 sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato e il decreto del Presidente della Repubblica n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la delibera del consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi del 21 maggio 1971 in ordine all'approvazione dell'estensione al personale operaio di ruolo dello stesso Istituto delle norme riguardanti il riordinamento delle categorie ed all'attribuzione di nuove paghe e retribuzioni in applicazione dei suddetti decreti del Presidente della Repubblica n. 1078 e n. 1079 del 28 dicembre 1970;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la deliberazione del 21 maggio 1971, annessa al presente decreto, con la quale il consiglio direttivo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi ha deliberato:

a) l'estensione al personale operaio di ruolo dello stesso Istituto delle norme riguardanti il riordinamento

delle categorie e l'attribuzione di nuove paghe e retribuzioni in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 1078 e n. 1079 del 28 dicembre 1970;

b) le modifiche, in conseguenza di quanto detto al punto *a*), degli articoli 4, 9 e 12 del regolamento citato nelle premesse.

Roma, addì 19 luglio 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Modifiche al regolamento organico del personale operaio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale operaio del predetto Istituto approvato con decreto 16 gennaio 1964 dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 dicembre 1947, n. 1614, che stabilisce le norme per le modifiche alle disposizioni statutarie e regolamentari;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 1078 del 28 dicembre 1970, sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, e n. 1079 del 28 dicembre 1970, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Delibera:

Art. 1.

Gli articoli 4, 9 e 12 del regolamento organico per il personale operaio dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, approvato con decreto ministeriale del 16 gennaio 1964, sono modificati come segue:

Art. 4. — (*Classificazione*).

Gli operai permanenti sono classificati in 4 gruppi secondo i seguenti principi di ripartizione:

1° Gruppo:

Capi operai: operai che sovrintendono ai lavori nei settori cui sono assegnati disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative.

2° Gruppo:

Specializzati: operai che compiono lavori ed operazioni di notevole complessità, la cui corretta esecuzione richiede il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica.

3° Gruppo:

Qualificati: operai che compiono lavori ed operazioni che per la loro difficoltà e delicatezza richiedono il possesso di una specifica capacità nella qualifica.

4° Gruppo:

Comuni: operai addetti a lavori od operazioni per la cui esecuzione si richiede una normale capacità nella qualifica e che possono essere adibiti anche al trasporto di materiale o di pulizia.

La dotazione organica di ciascun gruppo è stabilita dalla annessa tabella.

La nomina degli operai in ruolo e, successivamente, qualsiasi variazione di inquadramento con la attribuzione della paga agli operai stessi, nonchè la cessazione dal servizio sono disposti con provvedimento del presidente dell'Istituto.

Art. 9. — (*Nomina ad operaio di ruolo*).

Il primo comma è così modificato:

Il concorso di assunzione si effettua:

1) mediante esperimento pratico, per i posti dei gruppi 2° (operai specializzati) e 3° (operai qualificati);

2) mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per i posti del gruppo 4° (operai comuni).

Art. 12. — (*Passaggio a gruppo superiore*).

Al gruppo di capo operaio possono accedere gli operai specializzati mediante scrutinio per merito comparativo tra gli appartenenti a quest'ultimo gruppo, da almeno 3 anni, che siano stati classificati « ottimo » nello stesso periodo.

Gli scrutini di cui al precedente comma sono effettuati dal consiglio direttivo entro il mese di dicembre di ciascun anno e le nomine decorreranno, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per procedere agli scrutini per merito comparativo il consiglio direttivo determina preliminarmente i criteri di valutazione e, nella valutazione, tiene conto dei titoli, del servizio prestato, dei lavori svolti e dell'attitudine ad assolvere prestazioni inerenti alla qualifica da conferire.

Gli operai comuni e qualificati possono conseguire, su delibera del consiglio direttivo, il passaggio al gruppo immediatamente superiore, e nel limite del 50 per cento dei posti vacanti, mediante superamento di un esperimento pratico relativo a mansioni del gruppo superiore.

In caso di passaggio a gruppo superiore, all'operaio, con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nel nuovo gruppo, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1970 gli operai di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sono inquadrati, con provvedimento del presidente dell'Istituto, nei gruppi indicati nella tabella annessa alla presente delibera secondo la sottoindicata corrispondenza con i gruppi previsti dalle disposizioni anteriormente vigenti:

Gruppi di inquadramento	Gruppi di provenienza
1° Gruppo: capi operai	1° Gruppo: capi d'arte
2° Gruppo: operai specializzati .	—
3° Gruppo: operai qualificati .	2° Gruppo: operai qualificati
4° Gruppo: operai comuni . . .	3° Gruppo: comuni di 1ª cl. 4° Gruppo: comuni

Al personale di cui ai precedenti commi compete il seguente trattamento economico:

capi d'arte: la paga iniziale del gruppo nel quale vengono inquadrati con la presente delibera;

operai qualificati e comuni: la classe di paga con eventuali aumenti periodici quale risulta dalla anzianità maturata nel gruppo di provenienza.

E' fatto salvo, in ogni caso, il trattamento economico più favorevole eventualmente spettante in applicazione delle altre norme di cui ai successivi articoli della presente delibera e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente delibera le eventuali promozioni conseguite dagli operai comuni e qualificati, in virtù di quanto disposto dall'art. 12 del regolamento, avranno effetto dal 1° luglio 1970.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1970 al personale operaio di ruolo compete, in relazione alla anzianità di servizio, la classe di paga stabilita per il gruppo di appartenenza dalla tabella annessa alla presente delibera. Sono estese, in quanto applicabili e con l'osservanza dei relativi limiti e condizioni, le disposizioni stabilite per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

A decorrere dal 1° luglio 1970 è soppresso per i dipendenti operai di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 1 della legge 1° agosto 1969, n. 464.

TABELLA

Dotazione di organico e trattamento economico degli operai di ruolo a decorrere dal 1° luglio 1970

QUALIFICA	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza nella classe di paga	PAGA Giornaliera	PAGA Annua
Capi operai	8	210		4.947,11	1.543.500
Operai specializzati	12	190		4.475,96	1.396.500
		165	5	3.887,00	1.212.750
Operai qualificati	8	173		4.075,48	1.271.550
		146	4	3.439,42	1.073.100
		129	2	3.038,94	948.150
Operai comuni	5	153		3.604,32	1.124.550
		133	4	3.133,17	977.550
		115	2	2.709,13	845.250

(7965)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1971.

Autorizzazione alla sezione di credito minerario del Banco di Sicilia ad operare ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al settore dell'industria mineraria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto, in particolare, l'art. 2 della citata legge n. 623, il quale prevede che i finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto n. 526731/74 in data 6 ottobre 1959, con il quale sono stati designati gli istituti e le aziende di credito autorizzati ad effettuare le operazioni previste dall'art. 1 della menzionata legge n. 623;

Vista la richiesta della sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare operazioni con i benefici della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al settore del credito minerario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La sezione di credito minerario del Banco di Sicilia è autorizzata ad effettuare operazioni, con i benefici della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al settore dell'industria mineraria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7939)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 3%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 4 agosto 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(7943)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 19 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1923, n. 919, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1971 relativo alla nomina del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 25680, in data 28 maggio 1971, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il dott. Guido D'Aniello, in sostituzione del dottor Vincenzo Grillo, nominato consigliere della Corte dei conti;

Decreta:

Il dott. Guido D'Aniello è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione e in sostituzione del dott. Vincenzo Grillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1971

Il Ministro: GAVA

(7967)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato nazionale della pesca », e i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto, 30 aprile 1965, n. 895 e 30 giugno 1969, n. 522, che lo hanno modificato;

Vista la lettera 11 maggio 1971, n. 81/14060, con la quale il Ministero della marina mercantile - Ispettorato generale delle capitanerie di porto - ha designato il col. Ugo Balducci Riccitelli quale rappresentante del comando generale delle capitanerie di porto in seno al predetto consiglio, in sostituzione del col. Eusebio Vigino;

Decreta:

Il col. Ugo Balducci Riccitelli è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza del comando delle capitanerie di porto ed in sostituzione del col. Eusebio Vigino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1971

Il Ministro: GAVA

(7966)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1971.

Autorizzazione al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, per la meccanizzazione dei ruoli, a richiedere agli enti impositori diversi dallo Stato un compenso di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati con mezzi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1958, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica, costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto l'ultimo comma dell'art. 13 della citata legge 13 giugno 1952, n. 693, che affida al Ministro per le finanze il potere di determinare la spesa per schede e stampati occorrenti per la compilazione dei ruoli degli enti diversi dallo Stato;

Vista la nota 3 maggio 1971, n. 2713, con la quale il predetto consorzio chiede che sia determinato il costo degli stampati e schede occorrenti per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1970;

Vista la nota 29 luglio 1971, n. 506783, del Provveditorato generale dello Stato - Div. XV, concernente il costo degli stampati necessari per la formazione dei ruoli;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1970, n. 406883, con il quale è stato determinato il costo degli stampati e schede per l'anno 1969;

Ritenuta la opportunità di confermare per il 1970 i criteri adottati per l'anno precedente e di ragguagliare il costo degli stampati per articolo di ruolo, fissandolo in lire cinque per ciascun articolo;

Determina:

Il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica è autorizzato a richiedere per l'anno 1970, agli

enti impositori diversi dallo Stato, il compenso nella misura di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati nell'interesse degli enti medesimi, con mezzi e sistemi meccanografici, in esecuzione della convenzione approvata con il decreto ministeriale 3 giugno 1958.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro: PRETI

(7941)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1971.

Modifica del decreto ministeriale 18 dicembre 1970, concernente l'iscrizione di varietà di foraggere nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1971, con il quale sono state iscritte, nel « Registro delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, n. 13 varietà di foraggere;

Considerato che, tra le varietà di foraggere iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 2 dell'articolo unico, la varietà di favino « Vesuvio 22 » il cui responsabile della conservazione in purezza è l'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna;

Vista la lettera n. 753 in data 11 giugno 1971, con la quale l'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi precisa di aver rilevato, sin dal febbraio 1970, dal predetto istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna, tutto il materiale genetico attinente alle varietà di favino « Vesuvio », erroneamente indicata « Vesuvio 22 » nel citato decreto ministeriale 18 dicembre 1970, ai fini della conservazione in purezza e della riproduzione della varietà stessa;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il decreto ministeriale 18 dicembre 1970;

Decreta:

Il n. 2 dell'articolo unico del decreto ministeriale 18 dicembre 1970 viene modificato come segue:

2) Favino « Vesuvio »

Responsabile della conservazione in purezza: istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano).

Roma, addì 17 agosto 1971

Il Ministro: NATALI

(7975)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Parma, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Parma, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi ed attività preliminari e complementari	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Trasporto « carni » nel comune di Parma	12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 153.600 mensili;
Mattazione e scuoiatura . .	12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 153.600 mensili;
Abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Pulitori	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Scavo e preparazione materiali da trasporto	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8046)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto esercenti l'attività di portabagagli presso le stazioni delle ferrovie dello Stato di Viareggio centrale e scalo della provincia di Lucca, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Lucca, le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Portabagagli presso le stazioni FF.SS. di Viareggio centrale e scalo	8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8045)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 30 giugno 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8078)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. SIACE Società industria agricola per la produzione della cellulosa di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SIACE Società industria agricola per la produzione di cellulosa di Catania, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SIACE Società industria agricola per la produzione della cellulosa di Catania;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 25 maggio 1971, a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. SIACE Società industria agricola per la produzione della cellulosa

di Catania, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8079)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 agosto 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di San Donaci.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1971 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Donaci ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dott. Lorenzo Milella.

Questi ha, tuttora, in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti, fra l'altro, la sistemazione finanziaria del comune e l'esecuzione di numerose opere pubbliche, delle quali quella popolazione avverte particolarmente l'urgenza, per cui sarebbe sommamente pregiudizievole, per gli interessi della civica amministrazione, la cessazione della gestione commissariale alla scadenza del termine di mesi tre stabilito dalla legge per la durata della medesima.

Per tali considerazioni, si ritiene necessario prorogare la gestione straordinaria del comune di mesi tre, a decorrere dal 30 agosto 1971, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dallo art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione, si provvede, pertanto, a tale proroga.

Brindisi, addì 27 agosto 1971

Il prefetto: DE CAMPORA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1971, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di San Donaci e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso il dott. Lorenzo Milella;

Considerato che in data 30 agosto 1971 verrà a scadere il termine di mesi tre stabilito per la durata della gestione commissariale straordinaria dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del sopracitato testo unico e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di San Donaci, affidata al vice prefetto ispettore dottor Lorenzo Milella, è prorogata, per motivi amministrativi, di tre mesi, a decorrere dal 30 agosto 1971.

Brindisi, addì 27 agosto 1971

Il prefetto: DE CAMPORA

(8097)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

477° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 5 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 279, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Terme Castagna Luigi », sita in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli — originariamente accordata in perpetuo con decreto ministeriale 15 marzo 1930 al sig. Luigi Castagna fu Antonio e con successivi decreti ministeriali 30 maggio 1932, 14 luglio 1954 e 15 febbraio 1962 trasferita ed intestata agli eredi — è intestata, a decorrere dal 2 marzo 1966 a tutto il 20 novembre 1967, ai signori Antonio, Raffaele, Agnese Castagna fu Luigi e Concetta Castagna fu Giuseppe (per la quota di 1/4 ciascuno) rappresentati tutti dal primo; salvo il diritto all'usufrutto dovuto alla coerede Agnese Castagna (sulla quota di 1/5 di compartecipazione del defunto contitolare Francesco Castagna) raccolta in eredità dai suannominati quattro eredi.

A decorrere dal 21 novembre 1967 la concessione è intestata (per la quota di compartecipazione di 1/3 ciascuno) ai signori Raffaele Castagna fu Luigi, Agnese Castagna fu Luigi e Concetta Castagna fu Giuseppe, rappresentati dalla signora Agnese Castagna residente in Casamicciola, provincia di Napoli.

E' fatto salvo il diritto di quest'ultima all'usufrutto sulla quota parte di 1/5 della concessione di cui al testamento di Francesco Castagna.

Decreto ministeriale 9 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 288, con il quale le quote di compartecipazione sulla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fonte Margherita » sita in comune di Torrebelvicino, provincia di Vicenza, spettanti, in base al decreto ministeriale 14 gennaio 1970 al sig. Francesco Luccarda ed alla minore Elina Afflitto (quest'ultima rappresentata legalmente dal proprio padre professor Eugenio Afflitto) sono trasferite ed intestate, a decorrere dal 9 marzo 1971 al sig. Aldo Poletto.

Per effetto del trasferimento suddetto la concessione è pertanto intestata a decorrere dal 9 marzo 1971 per una metà alla soc. a r. l. « Fonte Margherita » e per l'altra metà al signor Aldo Poletto, rappresentati dalla soc. « Fonte Margherita », con sede in Torrebelvicino, provincia di Vicenza, attualmente rappresentata dal sig. Mario Pan.

Decreto ministeriale 2 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 278, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Lora », sita in territorio del comune di Recoaro Terme, provincia di Vicenza — della quale la società per azioni « Terme di Recoaro » è titolare in base ai decreti presidenziali 31 luglio 1959, 31 dicembre 1959 e 14 giugno 1966 — è rinnovata a favore della stessa soc. p. az. « Terme di Recoaro », con sede in Recoaro Terme, provincia di Vicenza, per la durata di anni trenta a decorrere dal 31 luglio 1969.

Decreto ministeriale 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 300, con il quale la concessione perpetua delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme Regina Isabella », sita in territorio del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli, è intestata, a seguito della modifica apportata dalla soc. per az. « Ischiaterme » in data 3 settembre 1958 alla propria denominazione sociale, alla « Soc. per az. Lacco Ameno Terme », con sede in Milano.

Decreto ministeriale 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 303, con il quale la concessione perpetua delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Sorgenti Crotto-Manzi », sita in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli è intestata — a seguito della modifica apportata dalla società per azioni « Ischiaterme » in data 3 settembre 1958 alla propria denominazione sociale — alla « Soc. per az. Lacco Ameno Terme », con sede in Milano.

Decreto ministeriale 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 301, con il quale i contitolari della concessione perpetua delle sorgenti di acque termo-minerali denominate « Terme sociali », site in territorio del comune di Pozzuoli, provincia di Napoli, e precisamente:

a) i signori Antonio, Gennaro e Antonietta Di Costanzo, fratelli del defunto Giulio Di Costanzo fu Pasquale, e gli altri eventuali eredi e/o aventi causa di quest'ultimo;

b) la signora Carmela Giuliano fu Federico, vedova di Giulio Di Bonito, ed i suoi eventuali eredi e/o aventi causa;

c) le signore Carmela, Luisa e Giulia Di Bonito fu Gennaro, ed i loro eventuali eredi e/o aventi causa;

sono dichiarati decaduti dalla concessione stessa, con effetto decorrente dal 15 aprile 1971.

Decreto ministeriale 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 302, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale site nella località denominata « Galatro S. Elia », in comune di Galatro, provincia di Reggio Calabria, rilasciata, per la durata di anni trenta con decreto ministeriale 17 maggio 1952 ai signori Carmelo Domenico Curinga fu Giuseppe e Maria Concetta Lacoteta fu Domenico, rappresentati dal primo, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 1° marzo 1966, per la quota di 1/3, alla signora Monteleone Caterina vedova Curinga, e per la quota di 2/3, in parti uguali, ai signori Rocco Curinga di Pasquale, Ferdinando Curinga di Pasquale, Domenico Curinga di Francesco, Orazio Curinga di Francesco, Domenico Curinga di Serafino, Maria Francesca Curinga di Serafino.

Tutti i contitolari sono rappresentati dalla predetta signora Monteleone Caterina vedova Curinga, domiciliata in Galatro, provincia di Reggio Calabria.

Decreto ministeriale 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 304, con il quale le concessioni delle sorgenti di acque salso-bromoiodiche, per applicazioni terapeutiche, denominate « Monticelli », in territorio del comune di Montechiarugolo, provincia di Parma, e « Monticelli II », in territorio dei comuni di Montechiarugolo e di Parma, delle quali è titolare il signor Borrini Vieri, residente in Monticelli Terme di Montechiarugolo, provincia di Parma, sono unificate, a decorrere dal 15 aprile 1971.

L'area della concessione unificata, che sarà denominata « Monticelli », è compresa nel territorio dei comuni di Montechiarugolo e di Parma, provincia di Parma ed ha la durata fino all'8 agosto 1993 compreso.

Decreto ministeriale 15 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 305, con il quale:

1) la concessione perpetua di acque termo-minerali denominata « Terme Fiola Eduardo e Germani », sita in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1952, è intestata « mortis causa » a decorrere dal 20 marzo 1952, alla signora Elisa Ersilia Calvanese nata Fiola (una metà) ed al sig. Eduardo Fiola (una metà);

2) a decorrere dal 20 marzo 1952, l'area della suddetta concessione « Terme Fiola Eduardo e Germani » comprende la sola zona « A » del piano topografico allegato al predetto decreto ministeriale 8 gennaio 1952 e, quindi, misura Ha. 0.1.71,45;

3) a decorrere dal 20 marzo 1952, l'area della concessione perpetua di acque termo-minerali denominata « Terme Vincenzo Fiola », sita in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, di cui al predetto decreto ministeriale 8 gennaio 1952, comprende le zone « B » e « C » del piano topografico allegato allo stesso decreto e, quindi, misura Ha. 0.9.41,55;

4) la concessione « Terme Fiola Eduardo e Germani » è intestata, a decorrere dal 24 febbraio 1968, alla signora Elisa Ersilia Calvanese nata Fiola (una metà), al dott. Nicola Calvanese (un sesto), all'ing. Virgilio Calvanese (un sesto) e all'avvocato Giovanni Calvanese (un sesto), fatto salvo il diritto di usufrutto spettante sulle quote di Nicola, Virgilio e Giovanni Calvanese alla signora Adele Aureli, vedova del sig. Eduardo Fiola, quale contemplato nel testamento olografo di questo ultimo;

5) i contitolari suddetti sono rappresentati dalla signora Elisa Ersilia Calvanese nata Fiola, domiciliata a Napoli;

6) la concessione « Terme Fiola Eduardo e Germani », assume la nuova denominazione « Terme dell'Immacolata Sorgente Igea ».

Decreto ministeriale 21 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 297, con il quale la concessione perpetua delle sorgenti di acqua termo-minerale denominate « Terme Santa Restituta », site nel territorio del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli, è intestata, a decorrere dal 15 dicembre 1954, alla « Ischiaterme Soc. per az. », con sede in Roma.

La suddetta concessione è intestata, a decorrere dal 3 settembre 1958, alla « Lacco Ameno Terme Soc. per az. » con sede in Milano.

Decreto ministeriale 27 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 325, con il quale la concessione per la coltivazione del giacimento di acque minerali nella località « Tre Cannoni », in territorio del comune di Né, provincia di Genova, è intestata, a decorrere dal 3 febbraio 1960, alla società « Fonti minerali del Tigullio Soc. per az. », con sede nel comune di Né, provincia di Genova.

La suddetta concessione è rinnovata in favore della società titolare per la durata di anni venti a decorrere dal 21 aprile 1966.

Decreto ministeriale 28 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 324, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del 28 aprile 1971, la rinuncia della soc. a. s. I.M.E.C (Industria milanese esercizio cave) con sede in Milano, alla concessione del giacimento di sabbia e ghiaia in località « Castelletto », del comune di Cuggiono, provincia di Milano, rilasciata con D.D. 22 febbraio 1965, n. 371.

Decreto ministeriale 4 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 322, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del 4 maggio 1971, la rinuncia della Società italiana anonima mercurio S.I.A.M. con sede in Roma, alla concessione del giacimento di mercurio e antimonio denominata « Zolfiere », sita in territorio dei comuni di Scansano e Magliano in Toscana, provincia di Grosseto, rilasciata con decreto ministeriale 24 novembre 1966.

Decreto ministeriale 7 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 189, con il quale al sig. Mario Vannucci, residente in Ceprano, provincia di Frosinone, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Sorgente Salus » nei comuni di Giuliano di Roma e di Ceccano, provincia di Frosinone, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 7 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 190, con il quale alla soc. per. az. Terme di Chianciano, con sede in Roma, è accordata la concessione delle sorgenti di acque termo-minerali denominate « Bagni di Chianciano », in comune di Chianciano Terme, provincia di Siena, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 8 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 337, con il quale all'A.M.M.I. Industria mineraria chimica e metallurgica Soc. per az., con sede in Roma, è rilasciata la concessione del giacimento di antimonio, mercurio e solfuri misti, nella località « Poggio Bellino », sita in territorio del comune di Manciano, provincia di Grosseto, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 5 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 96, con il quale alla Soc. per az. dell'acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma, è accordata la concessione del giacimento di acqua minerale denominata « Sangemini II », in territorio dei comuni di Sangemini, Acquasparta, Montecastrilli e Terni, provincia di Terni, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 17 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 375, con il quale al dott. Marcello Strocchi, domiciliato in Roma, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Gabinia », in territorio del comune di Gavignano, provincia di Roma, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 18 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 368, con il quale a modifica del decreto del prefetto

della provincia di Forlì n. 4103 in data 5 dicembre 1967, la concessione della fonte di acqua minerale denominata « Sacramora », sita in località Viserba del comune di Rimini, provincia di Forlì, è rinnovata, per la durata di anni trenta, a decorrere del 9 ottobre 1966, in favore della società Fonte Sacramora - Soc. per az., con sede in Bologna.

Decreto ministeriale 18 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1971, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 369, con il quale a decorrere dalla data del decreto stesso, è pronunciata la decadenza degli eredi e/o aventi causa dei defunti titolari signori Michele D'Alicandro fu Filippo e Giovanna Conte fu Salvatore dalla concessione perpetua delle sorgenti di acqua termale denominata « Le Migliori Acque », sita in contrada Gerolomini, in territorio del comune di Pozzuoli, provincia di Napoli.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Milano, 19 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 28 giugno 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 156, con il quale alla Società per azioni Cave R.P.R., con sede in Pozzuolo Martesana - frazione Bisentrate, provincia di Milano, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia in località denominata « Bisentrate », del comune di Pozzuolo Martesana, provincia di Milano, contenuto nei mappali 44-53-62-63-64-65-85 della mappa del comune medesimo.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo 24 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano il 5 luglio 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 157, con il quale la concessione della miniera di calamina, blenda e fluorite denominata « Laghetto di Polzone », sita nel comune di Colere, provincia di Bergamo, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 5 agosto 1968 la Soc. per az. Montecatini Edison, con sede in Milano, è ampliata da Ha 165.20 ad Ha 245, su area ricadente nei territori dei comuni di Colere, Vilminore di Scalve e Rovetta, provincia di Bergamo, ed è prorogata di anni venti a decorrere dal 4 gennaio 1970, limitatamente alla fluorite, che di fatto costituisce la produzione industriale della miniera.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 27 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli il 4 marzo 1971, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla Soc. per azioni Montecatini Edison, con sede in Milano, è accordato a partire dal 27 novembre 1970 con scadenza al 26 novembre 1997, l'ampliamento della concessione mineraria per salgemma denominata « Timpa del Salto », sita in territorio dei comuni di Belvedere di Spinello, Santa Severina e Rocca di Neto.

L'area della nuova concessione è denominata « Ampliamento Timpa del Salto », ed ha un'estensione di Ha. 2540.

(7958)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 3 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	614,75	614,75	614,75	614,75	614,50	614,80	614,80	614,75	614,75	614,75
Dollaro canadese	606 —	606 —	605,50	606 —	603,90	606,10	605,86	606 —	606 —	606 —
Franco svizzero	154,05	154,05	154,30	154,05	153,50	154,08	154,08	154,05	154,05	154,05
Corona danese .	83,84	83,84	83,80	83,84	83,50	83,84	83,825	83,84	83,84	83,84
Corona norvegese .	88,99	88,99	89,05	88,99	88,90	88,95	88,99	88,99	88,99	88,99
Corona svedese .	121,06	121,06	121 —	121,06	121 —	121,08	121,02	121,06	121,06	121,05
Fiorino olandese	178,64	178,64	178,65	178,64	177,90	178,68	178,605	178,64	178,64	178,65
Franco belga . .	12,7440	12,744	12,76	12,7440	12,72	12,75	12,75	12,7440	12,74	12,74
Franco francese	111,535	111,535	111,65	111,535	111,50	111,53	111,53	111,535	111,53	111,53
Lira sterlina .	1513 —	1513 —	1511,75	1513 —	1511 —	1513,05	1512,50	1513 —	1513 —	1513 —
Marco germanico	181,48	181,48	181,65	181,48	181 —	181,50	181,40	181,48	181,48	181,48
Scellino austriaco .	25,0925	25,0925	25,08	25,0925	25,05	25,10	25,095	25,0925	25,09	25,05
Escudo portoghese	22,95	22,95	22,80	22,95	23,40	22,95	23 —	22,95	22,95	23 —
Peseta spagnola .	8,8680	8,868	8,88	8,8680	8,80	8,86	8,87	8,8680	8,86	8,87

Media dei titoli del 3 settembre 1971

Rendita 5 % 1935 . .	91,675
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,625
» 5 % (Ricostruzione)	91,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,675
» 5 % (Città di Trieste)	91,75
» 5 % (Beni esteri)	89,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,825
» 5,50 % » » 1968-83	88,60
» 5,50 % » » 1969-84	93,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,125
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	95,575
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	93,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,90
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,625
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,65
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	96,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1971

Dollaro USA	614,775
Dollaro canadese	605,93
Franco svizzero	154,065
Corona danese	83,832
Corona norvegese .	88,99
Corona svedese	121,04
Fiorino olandese .	178,622
Franco belga	12,747
Franco francese . . .	111,532
Lira sterlina	1512,75
Marco germanico . . .	181,44
Scellino austriaco . . .	25,094
Escudo portoghese . .	22,975
Peseta spagnola . . .	8,869

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033 e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Premesso che con deliberazione n. 22522 in data 26 luglio 1971 è stato bandito un concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma;

Che il predetto bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 206 del 16 agosto 1971;

Considerato che per mero errore materiale nella stesura dell'art. 4 della cennata deliberazione n. 22522 del 26 luglio 1971 il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso è stato fissato entro trenta giorni a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anzichè al 20 dicembre 1971;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell'errore;

Delibera:

L'art 4, comma primo, della deliberazione n. 22522 del 26 luglio 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 206 del 16 agosto 1971, è modificato come segue:

« Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) secondo lo schema esemplificativo allegato al bando del concorso stesso, dovranno pervenire alla segreteria generale dell'Ente autonomo E.U.R., via della Civiltà del Lavoro n. 23 - 00144, Roma, entro il giorno 20 dicembre 1971.

Il commissario: TESTA

(8173)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di nove commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

N. 47:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia romanza » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino:

Avalle D'Arco prof. Silvio, Università di Torino;
Roncaglia prof. Aurelio, Università di Roma;
Ruggeri prof. Ruggero, Istituto universitario di magistero « Maria SS. Assunta » di Roma;
Segre prof. Cesare, Università di Pavia;
Renzi prof. Lorenzo, Università di Padova.

N. 64:

concorso ad un posto per il gruppo « Filologia latina » presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia:

Scivoletto prof. Antonino, Università di Perugia;
Della Corte prof. Francesco, Università di Genova;
Cupaiuolo prof. Fabio, Università di Napoli;
Monaco prof. Giusto, Università di Palermo;
Sabbatucci prof. Dario, Università di Roma.

N. 73:

concorso ad un posto per il gruppo « Arabistica e islamistica » presso l'Istituto universitario orientale di Napoli:

Rubinacci prof. Roberto, Istituto universitario orientale di Napoli;
Gabrieli prof. Francesco, Università di Roma;
Nallino prof. Maria, Università di Venezia;
Rizzitano prof. Umberto, Università di Palermo;
Bausani prof. Alessandro, Università di Roma.

N. 104:

concorso ad un posto per il gruppo « Materie farmacologiche » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena:

Ferrari prof. William, Università di Modena;
Ferroni prof. Enzo, Università di Firenze;
Berti prof. Tito, Università di Padova;
Di Maggio prof. Gaetano, Università di Catania;
Sannazzari prof. Gian Luca, Università di Torino.

N. 105:

concorso ad un posto per il gruppo « Medicina generale con speciale riguardo alla diagnostica di laboratorio » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli:

Pontieri prof. Giuseppe, Università di Napoli;
Bossa prof. Guido, Università di Napoli;
Dianzani prof. Ferdinando, Università di Torino;
Magrassi prof. Flaviano, Università di Napoli;
Consolo prof. Fausto, Università di Messina.

N. 132:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica organica » presso la facoltà di scienze matematice, fisiche e naturali dell'Università di Bologna:

Mangini prof. Angelo, Università di Bologna;
Cainelli prof. Gianfranco, Università di Bologna;
Risaliti prof. Amerigo, Università di Trieste;
Tundo prof. Antonio, Università di Bologna;
Fumasoni prof. Sergio, Università di Roma.

N. 141:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica organica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova:

Leandri prof. Giuseppe, Università di Genova;
Modena prof. Giorgio, Università di Padova;
Tundo prof. Antonio, Università di Bologna;
Todesco prof. Paolo Edgardo, Università di Bari;
Cagnasso prof. Carla nata Ravazzoni, Università di Milano.

N. 143:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica organica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina:

Stagno D'Alcontres prof. Guglielmo, Università di Messina;

Passerini prof. Riccardo, Università di Venezia;
Piozzi prof. Franco, Università di Palermo;
Lo Vecchio prof. Giacomo, Università di Messina;
Fortina prof. Luigi, Università di Catania.

N. 163:

concorso ad un posto per il gruppo «Discipline mineralogico-cristallografiche» presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma:

Onorato prof. Ettore, Università di Roma;
Lauro prof. Carlo, Università di Roma;
Mazzi prof. Fiorenzo, Università di Pavia;
Garavelli prof. Carlo, Università di Bari;
Faraone prof. Domenico, Università di Perugia.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 2.700.000 (duemilionisettecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1971
Registro n. 51, *foglio n.* 182

(8066)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per la nomina di dieci maggiori medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di dieci maggiori medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) professori straordinari e ordinari di università;

b) medici provinciali capo;

c) medici e chirurghi muniti del diploma di libera docenza, che siano primari di ospedali di prima e seconda categoria, compresi i manicomi, e che siano nominati tali in seguito a pubblico concorso, tanto per esami che per titoli;

d) liberi docenti che siano da non meno di quattro anni aiuti di ruolo di cliniche od istituti universitari equipollenti o da non meno di sei anni aiuti di ospedali di prima e seconda categoria, nominati in seguito a concorsi per esami, oppure continuo non meno di quindici anni di esercizio professionale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 55 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da lire 500, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

c) documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da lire 500 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) foglio matricolare;

6) titolo di studio (in originale o copia notarile), certificato di abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5) e 6), in tal caso, la firma in calce alla domanda e la fotografia potranno essere autenticate da parte dell'autorità alle cui dipendenze presta servizio il concorrente.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La Commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale medico, presidente;

2) un ufficiale del corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello del Corpo sanitario militare marittimo, membro.

E' chiamato a far parte della commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli compresi nelle seguenti categorie:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

La commissione stabilisce il punteggio da assegnare per ciascuno dei titoli rientranti in una delle predette categorie e fissa inoltre il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei, che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a maggiore medico di complemento del Corpo sanitario militare marittimo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1971
Registro n. 30 Difesa, foglio n. 48

(7962)

Concorso per titoli per la nomina di venti capitani medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di venti capitani medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) medici laureati da non meno di quindici anni o che siano primari di un ospedale di prima e seconda categoria;

b) medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche;

c) aiuti di clinica od istituti universitari equipollenti che abbiano almeno due anni di carica;

d) aiuti di ospedali di prima e seconda categoria purchè ricoprano da almeno due anni la carica e purchè questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esami.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 50 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

c) documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 500 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) foglio matricolare;

6) titolo di studio (in originale o copia notarile), certificato di abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5) e 6), in tal caso, la firma in calce alla domanda e la fotografia potranno essere autenticate da parte dell'autorità alle cui dipendenze presta servizio il concorrente.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La Commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale medico, presidente;

2) un ufficiale del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;

3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello del Corpo sanitario militare marittimo, membro.

E' chiamato a far parte della commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli compresi nelle seguenti categorie:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

La commissione stabilisce il punteggio da assegnare per ciascuno dei titoli rientranti in una delle predette categorie e fissa inoltre il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei, che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a capitano medico di complemento del Corpo sanitario militare marittimo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1971
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 219

(7963)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1971, n. **28.**

Indennità una tantum al personale con funzioni di concetto, esecutive ed ausiliarie, addetto all'Ufficio di cui al titolo V della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 30 *luglio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di primo impianto, stabilita dall'art. 4 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, è attribuita, una tantum, per la durata del servizio prestato a Trieste anteriormente al 16 aprile 1968, anche al personale con funzioni di concetto, esecutive ed ausiliarie, addetto all'Ufficio di cui al titolo V della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 — al titolo I — sezione I — rubrica n. 3 — categoria III — è istituito il capitolo 95 con la deno-

minazione: « Indennità *una tantum* di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, al personale con funzioni di concetto, esecutive ed ausiliarie, addetto all'Ufficio indicato al titolo V della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 » e con lo stanziamento di lire 26 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1969 con l'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 48.

L'onere di lire 26 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 fa carico al sopracitato capitolo 95.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 luglio 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1971, n. **29**.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1971 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 30 *luglio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1971, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa **tabella « A »**.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1971, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « B ».

Art. 3.

Alla copertura della differenza in meno di lire 1.325 milioni, tra le variazioni in aumento della tabella « A » e la risultanza algebrica delle variazioni in aumento e diminuzione della tabella « B », di cui ai precedenti articoli, si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo accertato al 31 dicembre 1969 con l'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 48.

Art. 4.

Le variazioni relative ai capitoli 11, 13, 15, 16, 21, 56, 61, 62, 63, 111, 113, 197, 198, 376, 391, 408, 607, 798, 902, 904, 905, 906, 907, 909, 913 dello stato di previsione della spesa si intendono conseguentemente apportate anche nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, approvato con l'art. 5 della legge regionale 1° gennaio 1971, n. 1.

Art. 5.

Il capitolo 726 dello stato di previsione della spesa viene aggiunto all'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, approvato con l'articolo 6 della legge regionale 1° gennaio 1971, n. 1.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 luglio 1971

BERZANTI

(7673)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C